

R.G. xxx/2022

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Potenza**

La Corte D'Appello di Potenza, in persona dei magistrati:

Lucia Gesummaria Presidente
Alessia D'Alessandro Consigliere
Pietro Vinetti Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente

nella causa civile di II grado

SENTENZA

tra

CORRENTISTA

appellante

e

BANCA INCORPORANTE "OMISSIS S.P.A"

appellato

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettive note scritte in sostituzione d'udienza ex art.127 ter c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. xxx/2022, pubblicata il 10.5.2022, il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda proposta in prime cure dall'odierna appellante, condannandola al pagamento delle spese di lite.

Il procedimento traeva origine dall'atto di citazione con cui **CORRENTISTA** conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lagonegro la **INCORPORATA**(poi incorporata da **INCORPORANTE**); **CORRENTISTA** riferiva d'aver stipulato con la banca convenuta un mutuo fondiario in data 6.11.2009 a tasso fisso per l'importo di €134.701,05 con 119 rate mensili calcolate con metodo d'ammortamento alla francese, con tasso di mora pari al 6,630%; esponeva che il tasso soglia usura era, per il periodo in questione, pari al 7,785%. L'attrice allegava proprio elaborato tecnico secondo cui il tasso effettivo praticato sarebbe stato difforme dal TAEG-ISC in contratto, in violazione dell'art.117 TUB; sarebbero stati applicati interessi usurari e anatocistici, attraverso il piano d'ammortamento alla francese. **CORRENTISTA** chiedeva, quindi, accertata la nullità del mutuo o, in subordine, delle pattuizioni contestate, che la controparte fosse condannata alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Resisteva l'istituto di credito convenuto, che contestava la genericità della domanda avversaria, evidenziava la conformità a diritto delle previsioni contrattuali e l'infondatezza del contestato superamento del tasso soglia.

Il Tribunale rigettava l'eccezione di nullità per difformità tra TAEG-ISC e condizioni effettivamente praticate, rilevando come l'indicatore sintetico di costo (ISC) non sia requisito tassativo e indefettibile del contratto di mutuo, prescrivendo a pena di nullità l'art.117 co.6 TUB solo "tassi, prezzi e condizioni". L'incoerenza tra ISC e condizioni in concreto applicate avrebbe potuto rilevare in punto di responsabilità contrattuale con onere, però, di allegazione dei danni che la condotta, sotto tale profilo, in tesi, non corretta, della banca avrebbe determinato. Ancora, il Tribunale ha rilevato che gli altri profili di doglianza sono rimasti una generica deduzione con citazione di una pluralità di precedenti di

legittimità che, però, l'attrice non avrebbe applicato al proprio concreto caso, allegando e contestando nello specifico quali appostazioni sarebbero state illecite o illegittime.

Avverso la decisione del Tribunale la **CORRENTISTA** interponeva il presente gravame, evidenziando come avesse allegato alla propria domanda un elaborato econometrico esplicativo dei profili di doglianza e lamentando 1) il fatto che il primo giudice non abbia, sulla scorta di deduzioni e materiale istruttorio prodotto da essa istante, disposto alcun accertamento tecnico d'ufficio mediante la nomina di un proprio ctu; l'appellante fa, poi, in appello, riferimento al fatto di aver offerto tutte le prove utili alla ricostruzione del rapporto di conto corrente, sebbene l'oggetto fosse stato sempre il mutuo fondiario di cui sopra; 2) la commissione in caso di estinzione anticipata avrebbe inciso comportando il superamento del tasso soglia; 3) l'appellante ha contestato ancora l'indeterminatezza delle condizioni, evidenziando come l'ISC non fosse coerente con il TAEG verificato. Tale vizio inficerebbe di nullità la pattuizione in questione, determinando l'automatica sostituzione ex art.117 co.7 TUB; 4) predicando, infine, la natura di questione sulla quale non risulta ancora radicato un orientamento di legittimità uniforme, l'appellante insta per la compensazione delle spese di lite del grado, in ipotesi di soccombenza. Per la sede istruttoria, l'appellante ha formulato istanza ex art.210 c.p.c. volta a far ordine alla banca di esibire la documentazione inerente al contratto di mutuo per cui è causa.

La banca appellata resisteva all'appello, eccependone l'inammissibilità ex art.342 c.p.c. e, nel merito, eccependo l'inammissibilità della domanda formulata solo in appello in ordine alla nullità per usurarietà del tasso di mora per sommatoria con la commissione di estinzione anticipata, laddove in primo grado la nullità per usurarietà aveva ad oggetto la sommatoria del tasso di mora con quello corrispettivo. Solo in appello, poi, l'appellante ha prodotto il decreto ministeriale di rilevazione del tasso usura relativo al periodo del mutuo stipulato, al fine di rimediare alle mancanze evidenziate dal primo giudice.

In ogni caso, l'appellata ha rilevato come la commissione di estinzione anticipata non vada sommata al tasso di mora, non potendo computarsi al fine della verifica dell'usurarietà del mutuo.

Ancora nel merito, l'appellata ha evidenziato, comunque, come il tasso moratorio non sia stato contrattualmente calcolato per sommatoria con il tasso corrispettivo, bensì mediante sostituzione del tasso di mora con quello corrispettivo, con esclusione di ogni ipotesi di capitalizzazione degli interessi corrispettivi. Pertanto, il vaglio relativo al rispetto del tasso soglia va effettuato avendo come parametro, per il tasso di mora, la soglia prevista per tali tassi, non per quelli corrispettivi (sent. SS.UU. n.19597/2020).

Non meritevole d'accoglimento, infine, secondo l'appellata, l'istanza ex art.210 c.p.c. svolta dalla **CORRENTISTA**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

CORRENTISTA aveva proposto in prime cure domanda di accertamento della nullità del mutuo o di alcune condizioni contrattuali e conseguente azione di ripetizione delle somme in tesi indebitamente corrisposte, lamentando l'usurarietà del tasso degli interessi di mora perché oltre soglia in aggiunta agli interessi corrispettivi. La prospettata nullità, tuttavia, fonda su un criterio di parametrizzazione scorretto, posto che la verifica del rispetto della soglia usuraria va effettuata tra tasso soglia e interessi corrispettivi e altri accessori eventualmente previsti, mentre la verifica dell'usurarietà del tasso di mora va effettuata con il tasso soglia calcolato per gli interessi di mora. Rispetto a tali dati, tuttavia, **CORRENTISTA** nulla ha di specifico addotto, limitandosi a richiamare la consulenza di parte che, però, sulla scorta delle allegazioni dell'atto di citazione, sconta il vizio di aver parametrato il tasso soglia con gli interessi di mora, senza tenere conto del tasso soglia previsto per gli interessi moratori.

Solo in appello, effettivamente, l'appellante ha sviluppato le proprie contestazioni con riferimento al superamento del tasso soglia in relazione alla commissione per estinzione anticipata del mutuo.

Al di là della inammissibilità del relativo motivo, va rilevato che anche nel merito l'eccezione appare immeritevole d'accoglimento, posto che "In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi." Cass. sent. 7352/2022, conforme negli arresti successivi.

Sentenza, Corte di Appello di Cosenza, Pres. Gesummaria – Rel. Vinetti, N. 224 del 10.4.2026

Anche il motivo d'appello relativo alla difformità tra ISC e TAEG rilevato non appare meritevole, di condivisione, apparendo le considerazioni svolte dal primo giudice sul punto corrette, non dovendo ritenersi che il TAEG rientri tra i requisiti presidiati dall'art.117 TUB: *“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.”* Cass. ord. n. 4597/2023, espressione di un indirizzo consolidato.

L'eventuale difformità, quindi, nella fattispecie, non darebbe in ogni caso luogo ad una ipotesi di nullità ma, nel caso, ad un inadempimento foriero eventualmente di responsabilità in caso di danno prodotto da tale condotta – elementi, tuttavia, nemmeno dedotti e che esulano dal contenuto della domanda della **CORRENTISTA**. Ne deriva, sulla scorta di quanto sopra considerato, che del tutto irrilevante, nella fattispecie, l'accertamento tecnico invocato dall'appellante.

In ordine, infine, al capo delle spese, va considerato che, diversamente da quanto opinato dall'appellante, sulle questioni prospettate non si profilavano problemi di novità normativa o difformità di indirizzi giurisprudenziali tali da giustificare una obiettiva incertezza interpretativa utile a giustificare l'invocata revisione del governo delle spese di prime cure, né, del resto, si pone un problema di temerarietà della lite o di responsabilità ex art.92 c.p.c., che nemmeno il primo giudice ha prospettato, avendo, meramente, seguito la regola della soccombenza per il regolamento delle spese di lite in primo grado.

Le spese del grado seguono la soccombenza, a carico dell'appellante in favore dell'appellata, e sono liquidate in dispositivo facendo capo allo scaglione sino a €52.000,00, valori minimi di liquidazione, difettando profili di complessità. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **CORRENTISTA** nei confronti di **BANCA, INCORPORANTE “OMISSIS S.P.A”** avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. xxx/2022, così provvede:

- Rigetta l'appello;
 - Condanna **CORRENTISTA** al pagamento in favore di **INCORPORANTE** di spese e compensi di lite, che liquida in euro 4.995,00 per compensi, oltre spese forfetarie, cpa e iva, se dovute.
 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
- Così deciso nella camera di consiglio, in data 8.4.2026

Il Consigliere estensore, dr Pietro Vinetti

Il Presidente, dr.ssa Lucia Gesummaria